TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

# Art. 223

## Condizione giuridica delle merci in cabotaggio o in circolazione

Le merci nazionali o nazionalizzate, che escono dal territorio doganale in cabotaggio od in circolazione non perdono la nazionalita', purche' siano osservate le disposizioni del presente capo.

Versione in vigore dal 12 aprile 1973, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico in materia doganale |
| Estremi | Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 |
| Titolo | IV — Le destinazioni doganali |
| Capo | VII — Cabotaggio e circolazione |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-223-condizione-giuridica-delle-merci-in-cabotaggio-o-in-circolazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it